

**IL MUNICIPIO DI FAIDO**

con ris. mun. no. 429/2024

del 5 novembre 2024

richiamati:

- l'art. 67 del Regolamento comunale riguardante la regolamentazione del vago pascolo nel periodo autunnale/invernale nelle frazioni di Anzonico, Calpiogna, Calonico, Campello, Cavagnago, Chironico, Osco, Rossura-Molare e Sobrio;
- l'Ordinanza sulla protezione degli animali e l'Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici;
- la Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali (art.5);
- l'Ordinanza sulla protezione degli animali artt. 1-6, Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, artt. 7 e 7a);

d e c i d e

1. di informare che il vago pascolo **è ammesso a partire dal 20 novembre 2024;**
2. di evidenziare che il vago pascolo non è permesso nelle zone edificabili, nei nuclei, nelle colture e nei frutteti. Eventuali responsabilità per il mancato rispetto di queste disposizioni ricadono interamente sui proprietari del bestiame.
3. Di informare che in base all'art. 5 della Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali, con l'inizio del periodo di foraggiamento invernale, che inizia il 1° novembre di ogni anno, tutti gli animali ancora vaganti dovranno essere recuperati e stabulati nelle aziende di appartenenza. Logicamente se le condizioni metereologiche lo richiedono gli animali devono essere recuperati e stabulati anche prima di questo termine. Ciò significa che un'eventuale presenza di animali inselvaticiti o lasciati incustoditi al di fuori dei pascoli aziendali nel periodo invernale non sarà più tollerata dall'Ufficio del veterinario cantonale.
4. Di informare che al di fuori del periodo dell'alpeggio, tutti gli animali devono avere libero accesso a un riparo, e ricevere cure e un'alimentazione adeguate. Al detentore è fatto obbligo di controllare gli animali almeno 1 volta al giorno, e nel periodo delle nascite almeno due volte al giorno (Ordinanza sulla protezione degli animali artt. 1-6, Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, artt. 7 e 7a).
5. Di informare che il vago pascolo nei boschi è proibito.

Comunicazioni

All'albo comunale

Ai titolari delle aziende agricole

Alla Polizia intercomunale, Faido-Biasca

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco La Segretaria
C. Nastasi A. Pedrini

